

## SEPARAZIONI SOCIETARIE

### SP123 - COMUNE DI MILANO-ATM/ATM SERVIZI

*Provvedimento n. 21965*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2010;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO la legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTA la propria delibera del 28 aprile 2010, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti della società A.T.M. Azienda Trasporti Milanese S.p.A. per accertare l'esistenza di comportamenti in violazione dell'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera del 21 ottobre 2010, con cui è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento al 23 dicembre 2010;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alla Parte in data 8 novembre 2010;

VISTA la memoria conclusiva della società A.T.M. Azienda Trasporti Milanese S.p.A. pervenuta in data 30 novembre 2010;

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e gli altri atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### I. LA PARTE

1. Azienda Trasporti Milanese S.p.A. (di seguito, ATM) è una società per azioni che risulta dalla trasformazione dell'Azienda Speciale denominata Azienda Trasporti Milanese. ATM è controllata dal Comune di Milano con il possesso della totalità del capitale sociale.

ATM opera principalmente nel servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Milano e nell'area urbana milanese<sup>1</sup>.

Il fatturato consolidato di ATM nel 2009 è stato di circa 888 milioni di euro.

### II. IL PROCEDIMENTO

2. In data 15 ottobre 2009 è stata inviata a ATM una richiesta di informazioni concernente, tra l'altro, le attività svolte dalla società, nonché la costituzione della società A.T.M. Servizi S.p.A. (di seguito, ATM Servizi) avvenuta in precedenza e le attività da essa svolte. La risposta di ATM alla

---

<sup>1</sup> In particolare, con riguardo ai servizi di carattere ed interesse economico generale, nel Comune di Milano ATM: (i) esercita la rete dei trasporti pubblici nell'area urbana di Milano; (ii) gestisce i parcheggi di corrispondenza (strutture poste a ridosso delle fermate della metropolitana e di alcune linee tranviarie di superficie, ai confini della città), a tariffe contenute e con un'ampia copertura di orario; (iii) gestisce, per conto del Comune di Milano, il sistema SostaMilano (oltre 28.000 posti auto su strada a pagamento).

richiesta di informazioni è pervenuta in data 3 novembre 2009. In data 18 novembre 2009 sono state inviate a ATM una richiesta di informazioni integrativa e a ATM Servizi una richiesta di informazioni, in particolare rispettivamente in relazione alle attività svolte in regime di libera concorrenza da ATM e da ATM Servizi e alle quote di mercato detenute dalle società nell'ultimo triennio nello svolgimento di tali attività. Le risposte di ATM e di ATM Servizi sono pervenute rispettivamente in data 30 novembre 2009 e in data 7 dicembre 2009.

In data 27 gennaio 2010 l'Autorità ha deliberato l'avvio del procedimento nei confronti di ATM, contestando la violazione dell'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90, sulla base delle norme di cui alla legge n. 681/89.

In data 28 aprile 2010, l'Autorità ha deliberato: a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di ATM, per l'accertamento della violazione dell'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90, così come contestata con il provvedimento del 27 gennaio 2010, n. 20725; b) la riunione al presente procedimento del procedimento avviato con provvedimento del 27 gennaio 2010, n. 20725, e la conseguente acquisizione di tutti i relativi atti e documenti.

3. La Parte ha esposto le proprie argomentazioni difensive e fornito informazioni e documenti in data 3 marzo, 11 e 19 ottobre e 30 novembre 2010 e, da ultimo, in data 3 dicembre 2010.

### III. LE CONDOTTE OGGETTO DI CONTESTAZIONE

4. Ad ATM è stata contestata la violazione dell'obbligo di agire in mercati diversi da quello di "appartenenza" tramite una società separata, in quanto:

(i) ha posto in essere attività di noleggio di autobus con conducente mediante l'ATI Milano Turismo Mobilità (di seguito MTM) con altre due società, dal settembre 2005 fino al marzo 2007, data di scioglimento di tale ATI<sup>2</sup>;

(ii) ha partecipato in RTI con altra società alla gara indetta da Poste Italiane S.p.A., con bando pubblicato in data 19 luglio 2008, per l'affidamento del servizio di noleggio di autobus con conducente per il trasporto del personale di Poste Italiane, in relazione al collegamento dei Centri di Meccanizzazione Postale di Milano Roserio e di Peschiera Borromeo con la città di Milano.

La gara è stata aggiudicata a detto raggruppamento di imprese, il relativo servizio è stato attivato a far data dal 1° maggio 2010 ed è ad oggi attivo<sup>3</sup>.

Tale affidamento è di durata pari ad un anno rinnovabile per ulteriori 12 mesi<sup>4</sup>.

5. Inoltre, ad ATM è stata contestata la violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione della costituzione della società separata ATM Servizi, avvenuta il 22 settembre 2006<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Tale ATI aveva come oggetto sociale "l'attivazione di iniziative quali attività di trasporto nel settore del "business to business" con particolare riferimento ad alberghi e aziende, per collegamento con poli di interesse commerciale quali fiere, aeroporti (ad esclusione dei servizi di linea e di quelli con le compagnie aeree per i quali occorre una specifica abilitazione da parte dell'ENAC), stazioni e magazzini outlet".

<sup>3</sup> Cfr. risposte a richieste di informazioni del 3 novembre 2009, 30 novembre 2009 e dell'11 ottobre 2010.

<sup>4</sup> Cfr. comunicazione di ATM del 3 dicembre 2010.

<sup>5</sup> Quanto alle attività svolte da ATM Servizi, come risulta dalla comunicazione di quest'ultima del 7 dicembre 2009 e dalla comunicazione di ATM del 3 novembre 2009, ATM Servizi ha esercitato attività di noleggio di autobus con conducente mediante l'ATI denominata Milano Associazione Turismo e Mobilità (di seguito MaTM), costituita nell'aprile 2007 e con scadenza nell'aprile 2010, con altre due società.

ATM Servizi ha inoltre partecipato alla gara indetta nel 2009 dal Comune di Milano avente per oggetto il TPL e una serie di attività sussidiarie e complementari ad esso (per l'esercizio delle quali è stata costituita una diversa società, ATM Servizi

#### IV. LE ARGOMENTAZIONI DI ATM

6. Con riguardo alla prima condotta di mancata separazione societaria - l'attività di noleggio di autobus con conducente (di seguito NCC) tramite MTM - ATM evidenzia che l'attività svolta avrebbe avuto un impatto assai contenuto nel mercato aperto alla concorrenza del servizio di NCC. Infatti:

- ATM non ha svolto l'attività di NCC *uti singula* e direttamente, bensì mediante un'ATI, la MTM, e con un apporto solo organizzativo e non operativo-gestionale<sup>6</sup>;
- inoltre, MTM ha avuto una durata ancora più limitata della sua naturale scadenza triennale, essendo stata costituita il 29 settembre 2005 e cessata il 21 marzo 2007;
- MTM ha realizzato risultati economici assolutamente modesti nel mercato interessato, avendo conseguito un utile pari a circa 4.300 euro nel 2005 e a 131.000 euro nel 2006, ripartito tra i tre membri.

ATM e, quindi, il suo socio unico, il Comune di Milano, avrebbero dovuto sopportare maggiori costi legati alla costituzione della società commerciale, predisponendo dunque, nel caso di specie, uno strumento *non proporzionato* rispetto al fine.

7. Con riferimento alla seconda condotta di mancata separazione societaria, ATM ritiene che l'infrazione non sussisterebbe, in quanto:

- il servizio *in concorrenza* di NCC a favore di Poste Italiane è stato attivato il 1° maggio 2010, data a partire dalla quale ATM non è più il gestore del servizio *riservato* (TPL nel Comune di Milano). Infatti, il servizio *riservato* è stato aggiudicato ad altro soggetto, ATM Servizi, che ha iniziato ad offrire tale servizio dal 1° maggio 2010<sup>7</sup>;
- in ogni caso, non sarebbe necessaria la costituzione di una società separata nel caso in esame, in ragione della marginalità del servizio di NCC a favore di Poste Italiane erogato da ATM, il cui fatturato di "competenza", nei 5 mesi di svolgimento, è stato pari a 1.805 euro. ATM richiama al riguardo un recente precedente dell'Autorità<sup>8</sup>.

8. Inoltre, ATM ha messo in rilievo che il contesto nel quale si è realizzato il comportamento contestato era tale per cui, qualsiasi scelta la società avesse operato sarebbe risultata in violazione dell'art. 8 comma 2-*bis*.

In particolare, quando ATM ha partecipato alla gara per lo svolgimento del servizio di NCC a favore di Poste Italiane era già scaduto il suo contratto per lo svolgimento del servizio di TPL nel Comune di Milano e la società effettuava ancora tale servizio in regime di *prorogatio*, nell'attesa che venisse dato corso alla già bandita gara da parte del Comune di Milano per l'assegnazione del servizio di TPL ad altro operatore. Poiché era noto ad ATM che la società che avrebbe partecipato a breve alla gara indetta dal Comune di Milano era ATM Servizi, proprio al fine di evitare che quest'ultima potesse risultare aggiudicataria sia della gara indetta a favore di Poste Italiane che, poco dopo, di quella indetta dal Comune di Milano per lo svolgimento del servizio di TPL, l'unica possibilità era quella di partecipare alla prima delle due gare attraverso ATM (e non ATM Servizi).

---

Diversificati S.r.l.), risultando aggiudicataria della stessa. Infine, ATM Servizi ha erogato, in via residuale, il servizio di TPL interurbano - messo a gara dalla Provincia di Milano con suddivisione in 6 sottoreti/lotti - limitatamente a 2 sottoreti.

<sup>6</sup> ATM ha contribuito alla gestione dell'ATI attraverso l'espletamento di attività di commercializzazione, marketing ed organizzazione generale, mentre le altre due imprese partecipanti all'ATI, Caronte S.r.l. e Air Pullman Noleggi S.r.l., attraverso il conferimento degli autobus e delle proprie infrastrutture.

<sup>7</sup> Cfr. memoria di ATM del 30 novembre 2010.

<sup>8</sup> Cfr. risposta a richiesta a richiesta di informazioni dell'11 ottobre 2010.

9. Infine, con riguardo alla mancata comunicazione preventiva della costituzione della società separata, ATM ritiene che l'obbligo di comunicare l'avvenuta separazione societaria sia stato assolto *aliunde*, vale a dire attraverso la pubblicità legale della delibera del Consiglio Comunale del 3 aprile 2006, con la quale è stata approvata la proposta di costituzione di ATM Servizi. Tale delibera è stata pubblicata nell'Albo dal 7 aprile 2006 al 22 aprile 2006, e divenuta esecutiva il 18 aprile 2006, in ossequio all'art. 134, comma 4, del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/00. Sul punto la Parte osserva che vi sarebbe peraltro un conflitto di norme, quella contenuta nel TUEL, da un lato, che prevede la esecutività della delibera di costituzione della società e quella, dall'altro, di cui alla legge *antitrust*, che impone la comunicazione preventiva della costituzione, sottoponendola al vaglio dell'Autorità.

## V. VALUTAZIONI

### A) I comportamenti contestati

10. L'articolo 8, comma *2-bis*, della legge n. 287/90 dispone che devono agire mediante società separate le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli relativi a tali servizi o al monopolio.

In base al successivo comma *2-ter*, la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma *2-bis* sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.

11. ATM, in quanto ha gestito fino al 30 aprile 2010 il trasporto pubblico locale nel Comune di Milano, va considerata impresa che, per disposizione di legge, esercita la gestione di un servizio di interesse economico generale ovvero opera in regime di monopolio sul mercato.

Secondo la nozione di massima che è stata definita in ambito comunitario<sup>9</sup>, infatti, sono servizi di interesse economico generale i servizi che, in virtù di un criterio di interesse generale, vengono assoggettati a specifici obblighi di servizio pubblico, come nel caso di specie avviene relativamente alla rete auto-tranviaria nel Comune di Milano.

12. ATM svolge altresì le attività di noleggio di autobus con conducente, attività che, diversamente dal trasporto pubblico locale, non costituiscono servizi di interesse economico generale e sono svolte in regime di concorrenza con altri soggetti.

In particolare, ATM: (i) ha esercitato attività di noleggio di autobus con conducente mediante l'ATI MTM, dal settembre 2005 fino al marzo 2007, data di scioglimento di tale ATI; (ii) ha partecipato, in RTI con altra società, alla gara indetta da Poste Italiane S.p.A., con bando pubblicato in data 19 luglio 2008, per l'affidamento del servizio di noleggio di autobus con conducente per il trasporto del personale di Poste Italiane, è risultata aggiudicataria di tale gara nel predetto RTI ed ha attivato il servizio dal 1° maggio 2010.

13. Per svolgere tali attività in mercati "diversi" da quello del TPL, pertanto, ATM avrebbe dovuto, a far data dal settembre 2005, fare ricorso a società separata, dandone preventiva comunicazione all'Autorità, come previsto dall'art. 8, commi *2-bis* e *2-ter*, della legge n. 287/90.

<sup>9</sup> Cfr. il Libro bianco sui servizi di interesse generale, Comunicazione della Commissione europea del 12 maggio 2004, pag. 23.

Né la separazione societaria a far data dal settembre 2005, né la comunicazione preventiva della separazione, invece, sono avvenute.

Inoltre, ATM ha continuato ad operare in mercati diversi senza fare ricorso alla società separata, anche dopo la costituzione di ATM Servizi.

14. Con riguardo alla prima condotta di mancata separazione societaria - attività di NCC tramite MTM – gli argomenti svolti dalla Parte a propria difesa risultano infondati. Infatti, né la partecipazione in ATI (apporto solo organizzativo), né la durata di 18 mesi dell'attività dell'ATI MTM, né i contenuti risultati economici conseguiti costituiscono elementi tali da escludere la sussistenza dell'infrazione di mancata separazione societaria.

Peraltro, ATM, nel periodo oggetto di istruttoria, si è attivata anche in altre occasioni per svolgere servizi in mercati diversi da quello *riservato*.

15. Analogamente non può ritenersi accoglibile l'argomento di ATM secondo cui, con riguardo al servizio svolto a favore del personale di Poste Italiane, l'infrazione di mancata separazione societaria non sussisterebbe, essendo tale servizio stato attivato il 1° maggio 2010 (data a partire dalla quale, cioè, ATM non è più il gestore del servizio *riservato* di TPL nel Comune di Milano). Infatti, ATM (e non ATM servizi) ha partecipato in RTI alla gara ed è risultata aggiudicataria quando era ancora gestore del servizio *riservato*. Peraltro, il servizio in questione risulta di un certo rilievo trattandosi di un affidamento di durata pari ad un anno rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

16. Quanto poi all'ulteriore argomento di ATM secondo cui il servizio svolto a favore del personale di Poste Italiane sarebbe marginale e quindi tale da non rendere necessaria la costituzione di una società separata e, peraltro, la relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 8, commi *2-bis* e *2-ter* della legge n. 287/90, si osserva quanto segue. L'Autorità esclude la violazione dell'art. 8, commi *2-bis* e *2-ter* solo in presenza di specificità tali da far venir meno i presupposti per la separazione societaria, ad esempio nel caso in cui difetti la stessa configurabilità di un mercato "diverso" e aperto alla concorrenza in cui si troverebbe ad operare il gestore del servizio riservato.

17. Del tutto irrilevante, inoltre, l'obiezione di ATM secondo la quale, pur se la società avesse deciso di non partecipare alla gara indetta da Poste Italiane, partecipando invece ad essa ATM Servizi, sarebbe stata comunque quest'ultima a violare l'art. 8 comma *2-bis* posto che l'Autorità ha rivolto la propria contestazione ad ATM.

18. In relazione alla condotta di mancata comunicazione preventiva della separazione, infine, la circostanza che la costituzione di ATM Servizi sia stata soggetta a forme di pubblicità legali non può rappresentare una giustificazione alla mancata osservanza dell'obbligo di cui all'art. 8, comma *2-ter* della legge n. 287/90. Infatti, l'esecutività *ex lege* della delibera comunale con cui è approvata la proposta di costituzione della società separata non può costituire un elemento tale da garantire il soddisfacimento degli adempimenti previsti dalla normativa *antitrust*. Tali adempimenti rispondono alla diversa esigenza di consentire all'Autorità di verificare i dovuti controlli su soggetti che svolgono attività in regime di "riserva".

19. In conclusione, ATM ha posto in essere le seguenti condotte in contrasto con la normativa *antitrust*:

i) le condotte in violazione dell'art. 8, comma *2-bis* della legge n. 287/90, in quanto ha svolto attività di noleggio di autobus con conducente senza fare ricorso a società separata, a far data dal

settembre 2005. Tali condotte sono state tenute da ATM sia *prima* della costituzione della società separata ATM Servizi, avvenuta nel settembre 2006, sia *successivamente* a tale costituzione, avendo partecipato ATM - non per il tramite della società separata - alla gara indetta da Poste Italiane ed essendo risultata aggiudicataria di tale gara;

ii) una condotta in violazione dell'art. 8, comma 2-ter della legge n. 287/90, in quanto ATM non ha dato preventiva comunicazione della costituzione di ATM Servizi.

### **B) Il mercato**

20. Con riferimento all'attività di noleggio di autobus con conducente, essa è disciplinata dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*" e dalla legge 11 agosto 2003, n. 218, "*Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente*". Secondo questa normativa sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

21. In particolare, in merito all'accesso al mercato si prevede che l'attività di noleggio di autobus con conducente sia subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale. L'autorizzazione consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.

22. Conformemente ad un orientamento consolidato dell'Autorità, la dimensione geografica di tale mercato è regionale in ragione del fatto che, dal lato della domanda, il grado di sostituibilità tra servizi offerti dai diversi operatori risulta particolarmente elevato in tale ambito territoriale. Pertanto, nel caso di specie, esso può essere individuato nel territorio della regione Lombardia in cui ATM opera.

23. ATM ha svolto servizi di interesse economico generale in posizione di monopolio fino al 30 aprile 2010 e contemporaneamente è stata presente nel mercato del noleggio di autobus con conducente della regione Lombardia in concorrenza con altri operatori.

Su tale mercato - caratterizzato da un'elevata frammentazione e dalla presenza di una pluralità di operatori<sup>10</sup> - ad oggi ATM detiene una posizione decisamente marginale, avendo realizzato, nell'ATI MTM con altre due società, fatturati pari a circa 4.300 euro nel 2005 e a 131.000 euro nel 2006, e un fatturato di competenza esclusiva pari a 1.805 euro nel 2010, per i 5 mesi di svolgimento del servizio reso a Poste Italiane. Tali fatturati appaiono assai contenuti anche a fronte di un volume d'affari realizzato nel settore a livello nazionale, che, nel 2007, è stato pari a 800 milioni di euro e a 10.000 autobus<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Già solo nella gara indetta da Poste Italiane, nella sua comunicazione del 19 ottobre 2010, ATM segnala come partecipanti e diretti concorrenti Caronte S.r.l., STAT Turismo, STAR S.p.A. e Galassia Società Consortile a r.l..

<sup>11</sup> Cfr. dati forniti da ATM (fonte ASSTRA) in occasione del caso C9588, *Azienda Trasporti Milanese ATM-ATB Mobilità-Brescia Trasporti/APAM Esercizio*.

**C) Il soggetto responsabile delle infrazioni**

24. Gli obblighi di separazione societaria per lo svolgimento di attività in mercati diversi, di cui all'art. 8, comma 2-*bis* della legge n. 287/90 e di comunicazione preventiva, di cui all'art. 8, comma 2-*ter* della medesima legge, incombono in capo alle imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato. Pertanto, la responsabilità della mancata separazione societaria e della mancata comunicazione di tale separazione va attribuita ad ATM.

**D) L'elemento soggettivo delle infrazioni**

25. Per quel che attiene all'elemento soggettivo delle infrazioni, le circostanze accertate inducono ad escludere l'esistenza di una volontà diretta a sottrarsi dolosamente al controllo dell'Autorità.

Tuttavia, l'articolo 3 della legge n. 689/81 prevede che la responsabilità consegua ad ogni azione od omissione, cosciente e volontaria, "*sia essa dolosa o colposa*", e, nel caso di specie, la colpevolezza dell'omissione non può essere esclusa.

26. Relativamente alle fattispecie in esame, non pare dubbia la colpevole omissione di notifica da parte di ATM. Infatti, senza alcuna incertezza interpretativa, l'art. 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, impone alle imprese in regime di monopolio sul mercato, in virtù di disposizione di legge, di operare mediante società separata in mercati diversi da quelli per cui le medesime imprese godono dei diritti speciali o esclusivi ed il comma 2-*ter* della medesima norma impone il conseguente obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità. Pertanto, una diligente lettura della norma avrebbe dovuto far rilevare alla parte l'esistenza dell'obbligo di operare mediante società separata per quanto concerne le attività di noleggio di autobus con conducente, in quanto attività liberalizzate, dandone preventiva comunicazione all'Autorità.

Inoltre, la società, anche in considerazione delle elevate dimensioni e, dunque, delle risorse giuridico-economiche di cui dispone, era nelle condizioni di conoscere le norme in esame e di interpretarle correttamente.

**E) Irrogazione della sanzione e criteri di determinazione**

27. Accertate, in base a quanto sopra considerato, le violazioni dell'art. 8, comma 2-*bis* e comma 2-*ter*, della legge n. 287/90 e la loro imputabilità ad ATM, occorre procedere all'irrogazione della sanzione, come disposto dall'art. 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90.

28. L'art. 11 della legge n. 689/91 prescrive di fare riferimento, ai fini della determinazione della sanzione, "*alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche*".

In relazione alla gravità delle violazioni, assume rilevanza l'assenza di dolo della parte. D'altronde, rilevano le circostanze che ATM è un operatore di rilevante entità e che ha continuato ad operare in mercati diversi senza fare ricorso alla società separata, anche dopo la costituzione di ATM Servizi.

Quanto alle condizioni economiche, si osserva che ATM ha realizzato nel 2009 un fatturato di circa 888 milioni di euro.

29. Infine, quanto alla durata delle violazioni, le evidenze attestano che:

*i)* l'attività di noleggio autobus con conducente è stata svolta da ATM dal settembre 2005 al marzo 2007, nel periodo cioè in cui è risultata essere operativa MTM, e dal luglio 2008, cioè a partire dalla partecipazione di ATM in RTI con altra società alla gara indetta da Poste Italiane per il trasporto del personale di Poste stessa, fino al 30 aprile 2010;

*ii)* ATM non ha comunicato, fino all'avvio del procedimento, la costituzione di ATM Servizi avvenuta in data 22 settembre 2006.

30. Sulla base delle precedenti considerazioni, si ritiene che sussistano i presupposti per l'irrogazione a carico della società ATM della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90. Pertanto, in ragione delle condotte di cui al punto *i)* si applica la sanzione pari a 5.000 €(cinquemila euro) e con riferimento alla condotta di cui al punto *ii)* si applica la sanzione pari a 5.000 €(cinquemila euro).

#### DELIBERA

a) che la società A.T.M. Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. ha posto in essere condotte in violazione dell'articolo 8, comma 2-*bis* della legge n. 287/90;

b) che la società A.T.M. Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. ha posto in essere una condotta in violazione dell'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90;

c) di irrogare alla società A.T.M. Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., in ragione della gravità e durata delle infrazioni di cui al punto a), la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro);

d) di irrogare alla società A.T.M. Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., in ragione della gravità e durata dell'infrazione di cui al punto b), la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro);

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.



Dell'avvenuto pagamento la società A.T.M. Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*

---